

IL SINDACO

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Provinciale n.332 del 22.1.2010 (B.U.R. n.94 del 17.12.2010) è stato ratificato, ai sensi dell'art. 15 comma 6 della L.R. 11 del 23/04/2004 l'approvazione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) dei Comuni di Crespano del Grappa, Castelcucco, Paderno del Grappa e Possagno;

RICHIAMATE le deliberazioni assunte nel procedimento di formazione del Piano degli Interventi secondo quanto disposto dall'art.18 della L.R. 11/04, in particolare:

1. D.C.C. n.13 del 25.02.2011 di avvenuta illustrazione da parte del Sindaco del Documento Programmatico del Piano degli Interventi;
2. D.G.C. n.81 del 07.11.2011 di approvazione "Linee guida e criteri generali da applicare agli accordi pubblico-privato in attuazione dell'art.6 della L.R. 11/04 e degli articoli 70 e 83 delle Norme tecniche del P.A.T.I.";
3. D.G.C. n.58 dell'08.10.2012 di Approvazione criteri per l'applicazione della perequazione urbanistica prevista dall'art.62 delle NTO del Piano degli Interventi;

PREMESSO:

- che il Comune di Castelcucco è dotato di Piano di Assetto Territoriale Intercomunale (PATI), approvato nella Conferenza di Servizi decisoria del 19 ottobre 2010, successivamente ratificata con D.G.P. n° 332 del 22 novembre 2010, e in vigore dal 1 gennaio 2011;
- il Comune di Castelcucco è dotato di Piano degli Interventi approvato con D.C.C. n.29 del 03.07.2012;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n°4 del 21.03.2014 è stata approvata la 1° Variante al Piano degli Interventi;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n°23 del 20.05.2015 è stata approvata la 2° Variante al Piano degli Interventi;
- che gli articoli 70 e 83 delle Norme Tecniche del PATI disciplinano rispettivamente gli accordi pubblico-privati e la perequazione urbanistica, in attuazione dell'articolo 6 della LR 11/2004, ha disciplinato la conclusione di accordi tra il Comune e soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative coerenti con gli obiettivi del nuovo Piano Regolatore Comunale;
- che l'art. 70 delle Norme Tecniche del PATI che in materia procedurale prevede:
 - *"...presentazione da parte delle ditte proponenti al Comune di un atto unilaterale d'obbligo con i contenuti essenziali della proposta di accordo;*
 - *valutazione delle proposte da parte della Giunta Comunale;*
 - *nel caso di valutazione positiva da parte della Giunta Comunale, gli accordi sono sottoposti al Consiglio Comunale per la verifica dell'evidenza del rilevante interesse pubblico;*
 - *infine, gli accordi sono recepiti con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione al quale accedono (PI, PUA,) e del quale costituiscono parte integrante, risultando soggetti alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione...";*
- che l'articolo 65 delle Norme Tecniche Operative del PI prevede la possibilità di sottoscrivere ACCORDI TRA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI ai sensi dell'art. 6 della LR 11/2004;
- che la Giunta comunale di Castelcucco, con delibera n. 81 del 7 novembre 2011, ha approvato le "linee guida e i criteri generali da applicare agli accordi pubblico-privato in attuazione dell'art. 6 della L.R. 11/2004, in sintonia con il PATI e con il PI;

PRESO ATTO che tali accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti di terzi;

RICHIAMATA la nota prot. 3017 depositata in data 19.05.2015 sotto forma di “Osservazione al Piano degli interventi nel procedimento di variante n. 2” avente ad oggetto una proposta di accordo pubblico – privato per un intervento su un immobile in centro storico, in luogo della trasformazione delle aree in disponibilità degli istanti da agricole non edificabili ad agricole a edificabili;

RICHIAMATA la nota del Comune di Castalcucco prot. 3196 del 25.05.2015, con la quale l’Amministrazione Comunale evidenziava la significatività dell’intervento ma la tardività della presentazione dell’osservazione in merito al procedimento di variante n. 2 e quindi della impossibilità del suo esame in sede di adozione della variante, come prescritto dal procedimento urbanistico, invitando gli istanti a presentare tutta la documentazione integrativa a sostegno dell’iniziativa al fine di esaminare più compiutamente la proposta con successivo provvedimento;

RICHIAMATA la proposta integrativa di accordo preliminare pubblico-privato a norma dell’art.6 della L.R.11/2004 di cui alla documentazione presentata in data 15.07.2015 prot.n. 4286 a nome di BASSO ELENA,omissis, CONTE MARIO, omissis, PANAZZOLO MATTEO, omissis, RIVA ROBERTO, omissis ,VIAL PAOLO, omissis, in qualità di ditte proprietarie degli immobili oggetto della proposta di accordo;

DATO ATTO che l’intervento proposto incide su un immobile del centro storico del Comune di Castalcucco che da anni versa in stato di notevole degrado, e che l’Amministrazione ha tentato più volte di riqualificare l’area chiedendo il diretto intervento dei proprietari;

RICHIAMATO, a sostegno di quanto sopra scritto, il primo avvio del procedimento datato 10.08.2010 prot. 3783, con il quale il Comune diffidava i proprietari dell’immobile: “ ... *alla messa in sicurezza dell'edificio a seguito del crollo del tetto di copertura dell'edificio che ha provocato uno squarcio sul lato nord ovest e la presenza nel cornicione lungo il fronte prospiciente la Via Pubblica di Via del Portego di evidenti smottamenti ai coppi con pericolo di crollo degli stessi sull'area attualmente destinata a parcheggio pubblico*”;

DATO ATTO che nel 2013 la situazione si è ulteriormente peggiorata, tanto da procedere al deposito di un esposto da parte di un privato, timoroso della pericolosità dello stato dell’immobile visti gli ulteriori cedimenti del fabbricato, nota prot. 3046 del 21-06-2013 depositato al Comando di Polizia Locale;

DATO ATTO che vani ed innumerevoli sono stati gli incontri e i solleciti avanzati dall’Amministrazione nei confronti dei proprietari per sollecitare la messa in sicurezza dell’immobile e la riqualificazione dell’area visto lo stato di degrado delle stessa, documentata attraverso i rilievi fotografici depositati agli atti dell’ufficio tecnico;

RICHIAMATO il verbale nota prot. 3579 del 25.07.2013 che si riporta integralmente relativo allo stato di fatto del fabbricato, dando atto che tutta la documentazione fotografica relativa allo stato di fatto dell’immobile e depositata presso l’Ufficio Tecnico del Comune: “ ... *Il fabbricato è classificato nel vigente strumento urbanistico all’interno della ZTO A1 “Centro Storico Castalcucco” ed allo stesso è assegnato il grado di protezione 2, disciplinato dagli artt.26 e 26 delle Norme Tecniche Operative del vigente Piano degli Interventi*;

- *l'immobile in questione è già stato oggetto di verifica da parte della sottoscritta con verbale in data 10.08.2010, sulla base del quale è stato rilevato il parziale crollo del tetto di copertura a cui è seguita la diffida per la messa in sicurezza del cornicione sul lato ovest, lavori eseguiti mediante la posa di protezioni a sbalzo lungo il cornicione sul lato ovest, si è constatato quanto segue:*
- *Rispetto alla documentazione fotografica in atti dal precedente rilievo avvenuto nel 2010, risulta il crollo di un'ulteriore porzione della copertura che lascia completamente scoperta tutta la struttura interna della parte nord del fabbricato;*
- *con postazione dal secondo piano del fabbricato limitrofo, è stato possibile constatare il parziale crollo del solaio di piano, rilevando che l'assenza del solaio, unitamente alle continue infiltrazioni di acqua piovana all'interno, sta causando visibili fessurazioni del timpano posto sul lato nord-ovest e delle murature in elevazione dei lati nord e ovest;*
- *la tipologia delle strutture in elevazione costituite da pietrame irregolare senza intonacatura interna, determinano altresì una limitata resistenza meccanica alle sollecitazioni;*
- *Il trave di colmo, in mancanza di gran parte della copertura risulta esposto agli agenti atmosferici pertanto soggetto a ulteriore futuro indebolimento.*
- *Gli interventi eseguiti fin d'ora non costituiscono un'adeguata sicurezza in caso di crollo delle strutture sulla pubblica via;*
- *Si rileva altresì il notevole stato di degrado che siffatta situazione comporta su un'area urbana di centro, stante anche la tipologia del transennamento verso l'area pubblica fatto con reti plastificate in parte deteriorate e vecchie reti elettrosaldate, non consoni al decoro e all'immagine dei luoghi.*

Sulla base di quanto rilevato e in considerazione della classificazione simica di 2^a categoria del territorio di Castelcuoco, si ritiene possibile un reale pericolo di crollo nel caso di eventi simici anche di lieve entità. Si dà atto che il potenziale crollo, data la localizzazione dell'immobile che si affaccia sulla via pubblica lungo tutto il fronte ovest, determina un'effettiva situazione di pericolo per la pubblica incolumità";

RICHIAMATA l'ordinanza contingibile e urgente n. 19 del 09.08.2013 di messa in sicurezza di fabbricato pericolante notificato ai proprietari per provvedere senza indugio alla rimozione delle parti pericolanti onde prevenire crolli su cose e perone transitanti sulla pubblica via e nelle immediate adiacenze;

DATO ATTO che, a fronte dell'ordinanza sopra indicata, i proprietari presentavano una soluzione tecnica per la messa in sicurezza, nota prot. 4169 del 09.09.2013, diretta al consolidamento statico dell'edificio con opere temporanee;

CONSIDERATO CHE, la messa in sicurezza dell'edificio eseguita in ottemperanza all'ordinanza contingibile e urgente sopra citata, non ha riqualificato l'area, anzi ha determinato in pieno centro storico un'ulteriore evidenziazione di un edificio in notevole stato di degrado e abbandono consolidato mediante " ... *puntellatura di ritegno a presidio della facciata ovest del fabbricato ...*";

ATTESO che la proposta avanzata viene di seguito riassunta: "*L'accordo si sviluppa con una variante al P.I che modifica la destinazione urbanistica di alcune porzioni di area, di proprietà/disponibilità dal Proponente, attualmente a destinazione d'uso agricola, a fronte della quale si rende possibile la loro edificabilità; nel contempo, e a fini perequativi, il Proponente cede al Comune un immobile, costituito da un'area centrale, destinata a standard pubblici, con la relativa sistemazione dell'area in funzione di una futura piazza pubblica*";

VISTO l'art. 83 delle Norme Tecniche del PATI che disciplina l'applicazione dell'istituto della perequazione per tutte le zone soggette a trasformazione urbanistica, intendendo tutte *“le aree che da agricole modificano la loro destinazione in senso urbano o produttivo ..”*;

VISTO che l'art. 83 sopra citato prevede che per le aree assoggettate a perequazione il calcolo della quota aggiuntiva deve essere compresa tra il 50% e il 20% del plus-valore degli immobili interessati dagli interventi conseguenti alle previsioni urbanistiche operate dal PI;

RITENUTA pertanto congrua la percentuale di plus valore contenuta nella proposta di accordo nella misura del 50% tra le due parti pubblica/privata, così come previsto dall'art. 62 delle N.T.O. del P.I. in adozione, in considerazione del rilevante e qualificante beneficio pubblico derivante dalla riqualificazione della pubblica piazza vista l'impossibilità per il Comune di acquistare l'immobile, stante il divieto di cui all'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

CONSIDERATO che l'unica possibilità giuridicamente sostenibile per intervenire e acquisire il suddetto immobile è l'avvio di una procedura espropriativa con dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e relativa acquisizione legittimata ai sensi dell'art. 10-bis del D.L. 08/04/2013, n. 35 - Norma di interpretazione autentica dell'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 - con i relativi costi della procedura espropriativa, oltre al gravoso onere procedimentale, e di progettazione, a gravare integralmente sul bilancio comunale, costi ad oggi insostenibili come risulta dalla deliberazione consiliare di approvazione del Bilancio di Previsione 2015;

DATO ATTO che non è possibile monetizzare e quantificare economicamente seppur il beneficio derivante al Comune e a tutta la collettività a seguito della riqualificazione della Piazza e del Centro Storico sia indeterminabile, beneficio di riqualificazione urbana di significativa incisività con effetto per tutta la pianificazione futura sia residenziale che commerciale;

VISTA la D.G.C. n.43 del 15.07.2015 avente per oggetto *“Proposta preliminare di accordo procedimento ai sensi dell'art. 6 L.R. n. 11/2004 e s.m.i.”* con la quale è stata accolta la Proposta Preliminare di accordo pubblico-privato , procedimento ai sensi dell'art. 6 Legge Regionale n. 11/2004” prot. 4286 del 15.07.2015 e il relativo atto unilaterale d'obbligo ad integrazione della richiesta precedentemente depositata il 19.05.2015 prot. 3017 alle condizioni e prescrizioni evidenziate in premessa e secondo il progetto depositato e agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale;

RITENUTO di dover approvare idoneo schema di Convenzione conseguente all'Accordo unilaterale di cui alla proposta agli atti prot.n.4286 del 15.07.2015, modificato ed integrato nei contenuti del testo allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che con la presente Variante si intende modificare la norma di cui all'art. 56, comma 8 delle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi che nel testo originale recita testualmente: *“Nel caso di annessi rustici realizzati dopo l'entrata in vigore della LR 24/1985, l'eventuale recupero alla residenza dell'edificio sarà sottoposto alla perequazione urbanistica ai sensi dell'art. 62 delle presenti NTO e con le modalità di cui agli interventi disciplinati dall'art. 47 (lotto libero) con esclusione delle riduzioni previste dal comma 5° del successivo art. 62, Comma 5”*;

CONSIDERATO altresì che tale modifica consiste nell'abrogazione delle esclusioni di cui all'ultimo capoverso al fine di equiparare l'applicazione della perequazione a tutti gli interventi di cambio di destinazione d'uso degli annessi rustici, modificando il relativo testo del comma 8, art.56 come di seguito specificato: *“Nel caso di annessi rustici realizzati dopo l'entrata in vigore della LR 24/1985, l'eventuale recupero alla residenza dell'edificio sarà sottoposto alla perequazione urbanistica ai sensi dell'art. 62 delle presenti NTO e con le modalità di cui agli interventi disciplinati dall'art. 47 (lotto libero)”*;

DATO ATTO che è stato affidato l'incarico di coordinamento per la progettazione della 3° Variante al Piano degli Interventi allo Studio di Urbanistica del dott. Paolo Furlanetto e del dott. Matteo Gobbo di Treviso come da determinazione del Responsabile del Servizio tecnico n.124 del 20.07.2015;

VISTA la nota pervenuta in data 21.07.2015 prot.n.587 a firma del dott. Paolo Furlanetto e del dott. Matteo Gobbo con la quale sono stati depositati gli elaborati di adozione della 3° Variante al Piano degli Interventi costituiti da:

- a) *Relazione Programmatica e allegati;*
- e) *Valutazione di Compatibilità Idraulica;*
- f) *Microzonazione sismica per i siti del 3° Variante al P.I.*

DATO ATTO che con nota prot.n.4412 in data 21.07.2015 è stato richiesto in ordine alla presente variante il parere all'Ulss 8 ai sensi della L.R. 54/82;

DATO ATTO altresì che con nota prot.n.4413 in data 21.07.2015 è stata trasmessa all'Unità di progetto Genio Civile di Treviso la documentazione inerente le asseverazioni ai fini della compatibilità sismica ed idraulica;

DATO ATTO che ai fini di quanto stabilito dall'art.78, comma 2 del D.LGS.267/2000 che recita testualmente *“Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado”*, sono state acquisite le dichiarazioni rese sulla forma della autocertificazione ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 da parte dei singoli consiglieri comunali in ordine all'insussistenza nel procedimento di cui all'oggetto, di cause di incompatibilità contemplate dall'art.78 come sopra specificato.

RICHIAMATI i contenuti della Variante n.3 al Piano degli Interventi così come di seguito specificato:

- Recepimento Accordo pubblico-privato a norma dell'art.6 della L.R.11/2004 di cui alla documentazione presentata in data 15.07.2015 prot.n. 4286 a nome di BASSO ELENA, omissis, CONTE MARIO, omissis, PANAZZOLO MATTEO, omissis, RIVA ROBERTO, omissis, VIAL PAOLO, omissis, in qualità di ditte proprietarie degli immobili oggetto della proposta di accordo, già oggetto di parere favorevole da parte della Giunta Comunale giusta Delibera n.43 del 15.07.2015;
- Trasformazione urbanistica aree da destinazione agricola non edificabile a destinazione agricola edificabile con identificazione di lotti liberi all'interno di ZTO Er;
- Eliminazione grado di vincolo su fabbricato da demolire con modifica delle indicazioni puntuali dell'area risultante dalla demolizione su elaborato Centri Storici;

- Modifica art.56 delle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi al fine di equiparare l'applicazione della perequazione a tutti gli interventi di cambio di destinazione d'uso degli annessi rustici, modificando il relativo testo del comma 8, come di seguito specificato: *“Nel caso di annessi rustici realizzati dopo l'entrata in vigore della LR 24/1985, l'eventuale recupero alla residenza dell'edificio sarà sottoposto alla perequazione urbanistica ai sensi dell'art. 62 delle presenti NTO e con le modalità di cui agli interventi disciplinati dall'art. 47 (lotto libero)”*;

DATO ATTO che nell'istanza prot.n.4286 del 15.07.2015 viene richiesta la cancellazione del vincolo d'uso costituito ai sensi dell'art.6 della L.R. 24/85, autenticato dal Notaio Imparato di Asolo in data 05.12.1991 Rep.27.765, trascritto sul mappale n.91 del Foglio 8, area oggetto della Variante interessata dall'Accordo pubblico-privato, in forza della procura conferita da Signor Giuseppe a Conte Mario con atto Rep.141.255 del Notaio Imparato di Asolo in data 14.07.2015;

RILEVATA la mancata esecuzione dell'intervento edilizio oggetto del vincolo di destinazione d'uso giusta rinuncia in data 22.04.1993 prot.n.1363 a firma del proprietario Signor Giuseppe;

RITENUTO di assentire alla cancellazione del vincolo di destinazione d'uso ad annesso agricolo di cui al sopra citato atto autenticato dal Notaio Imparato di Asolo in data 05.12.1991 Rep.27.765;

DATO ATTO che trattandosi di un intervento in attuazione a previsioni pianificatorie sottoposte a convenzione urbanistica prevista dalla L.R. 11/2004 non si applica la disposizione di cui all'art. 10-bis Decreto Legge 8/4/2013 n. 35 convertito in legge 6/6/2013 n. 64 - Norma di interpretazione autentica dell'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 - si richiama sul punto da ultimo Corte dei Conti Lombardia, 26 Gennaio 2015 n. 21, nonché le precedenti decisioni della Corte dei Conti, Sez. reg. di controllo per il Veneto, Parere, 12 luglio 2013, n. 175, Corte di Conti, sez. reg. di controllo per la Toscana, deliberazione 29 luglio 2013, n. 253 - Corte di Conti, sez. reg. di controllo per la Toscana, deliberazione 29 luglio 2013, n. 25 - che avevano già escluso dall'ambito di applicazione del divieto anche gli atti di cessione gratuita di opere di urbanizzazione e di cessione di immobili a scomputo degli oneri di urbanizzazione: *“... in quanto l'ente locale acquisisce al patrimonio un'opera pubblica, e quindi un bene immobile, ma l'art. 12 del d.l. n. 98/2011 vieta(va) l'acquisto di immobili a titolo oneroso, non la diversa ipotesi (in cui l'acquisto è mera conseguenza, differito nel tempo, dell'operazione) dell'appalto di lavori pubblici. Anche la disciplina limitativa attualmente vigente (richiedente l'attestazione dell'indispensabilità e in dilazionabilità dell'acquisto; la congruità del prezzo da parte dell'Agenzia del Demanio; la pubblicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito sul sito internet dell'ente) appare riferita alla fattispecie civilistica della compravendita, non a quella dell'appalto ...”*;

DATO ATTO che sono stati adempiuti gli obblighi di cui all'art.39, commi 1 lett. b) e comma 2 del D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza;

VISTI:

- Il T.U.E.L. D.Lgs. n.267/2000;
- La L.R. 11/2004 e successive modifiche ed integrazioni;

CON l'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Comunale;

VISTI i sotto riportati pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

TUTTO cio' premesso

PROPONE

1. di richiamare e approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. dichiarare il rilevante interesse pubblico della proposta di accordo preliminare pubblico-privato a norma dell'art.6 della L.R.11/2004 di cui alla documentazione presentata in data 15.07.2015 prot.n. 4286 a nome di BASSO ELENA, omissis, CONTE MARIO, omissis, PANAZZOLO MATTEO, omissis, RIVA ROBERTO, omissis,VIAL PAOLO, omissis, in qualità di ditte proprietarie degli immobili oggetto della proposta di accordo;
3. di adottare la Variante n.3 al Piano degli Interventi quale strumento pianificatorio per il governo del territorio ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004 composto dagli elaborati di seguito indicati:
 - a) *Relazione Programmatica e allegati;*
 - e) *Valutazione di Compatibilità Idraulica;*
 - f) *Microzonazione sismica per i siti del 3° Variante al P.I.*
4. di dare atto che con l'adozione della variante n.3 viene recepita la proposta di accordo pubblico-privato di cui all'art.6 della L.R. 11/2004, nel contenuto di cui allo schema di Convenzione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
5. Di dare atto altresì che le previsioni urbanistiche di cui alla proposta di accordo, così come recepita dal presente provvedimento sono condizionate alla conferma nell'atto di approvazione definitiva della variante ai sensi del comma 3 dell'art.6 della L.R. 11/2004;
6. di dare atto che con l'approvazione definitiva della presente variante saranno recepite le eventuali prescrizioni che gli Enti Ulss 8 e Genio Civile dovessero impartire a seguito della trasmissione rispettivamente degli elaborati di Variante (per l'Ulss 8) e delle asseverazioni di compatibilità sismica ed idraulica (per il Genio Civile);
7. di dare atto altresì che in sede di approvazione della presente Variante sarà recepito l'aggiornamento del quadro conoscitivo;
8. di assentire alla cancellazione del vincolo di destinazione d'uso ad annesso agricolo di cui al sopra citato atto autenticato dal Notaio Imparato di Asolo in data 05.12.1991 Rep.27.765;
9. di dare atto che trascorsi trenta giorni dall'avvenuto deposito del PI presso la Segreteria del Comune nei successivi trenta giorni chiunque potrà formulare osservazioni; decorsi tali termini, ai sensi dell'art.18 comma 3° della legge regionale n°11/2004 e s.m.i., nei successivi sessanta giorni il Consiglio Comunale deciderà sulle osservazioni pervenute ed approverà il Piano stesso;
10. di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico gli adempimenti conseguenti all'adozione del Piano degli Interventi così come prevista dall'art.18 della legge regionale n°11/2004 e s.m.i.;
11. di dare atto che dalla data di adozione del Piano degli Interventi trovano applicazione le misure di salvaguardia previste dall'art.29 della legge regionale n°11/2004 e s.m.i..

Pareri ai sensi art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE

CONTRARIO (adeguatamente motivato)

Lì, 21.07.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Silvana De Martin

Parere in ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE

CONTRARIO (adeguatamente motivato)

Si attesta che l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente (art. 3, comma 5, regolamento comunale dei controlli interni).

Lì, 21.07.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Fernando Pongan